

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE**

in composizione monocratica, in persona del giudice Dott. Valerio Colandrea, all'esito della discussione orale ordinata alle parti ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 27 marzo 2017 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa avente n. omissis/2014 R.G.;

causa pendente tra:

MUTUATARI

- parte attrice -

BANCA

- parte convenuta -

OGGETTO: accertamento della nullità di contratto di mutuo ipotecario.

CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In via del tutto preliminare ed al fine di precisare l'odierno *thema decidendum*, giova ricordare come il presente giudizio abbia ad oggetto la domanda spiegata da MUTUATARI con atto di citazione notificato in data 13/10/2014 nei confronti della società BANCA.

In particolare, parte attrice ha premesso in punto di fatto: che in data 23/10/2007 è stato stipulato con la BANCA contratto di mutuo ipotecario per l'importo di euro 90.000,00 con la previsione: di un tasso d'interesse corrispettivo in misura pari al 6,00% (e con T.A.E.G. al 6,18524%); di un tasso d'interesse moratorio in misura pari all'8,00% (tasso corrispettivo + 2%);

che il T.E.G.M. per il trimestre ottobre-dicembre 2007 è pari al 6,06% e, conseguentemente, che il tasso soglia anti-usura ai sensi della legge n. 108 del 1996 è pari al 9,09%.

In punto di diritto, parte attrice ha postulato la nullità del contratto di mutuo ipotecario, deducendo in buona sostanza:

in primo luogo, la nullità del contratto per violazione del tasso soglia antiusura di cui alla legge n. 108 del 1996, atteso che la sommatoria del tasso d'interesse corrispettivo (pari al 6,00%) e del tasso di interesse moratorio (pari all'8,00%) determinerebbe il superamento del tasso soglia (doglianza integrante un primo motivo di nullità);

in secondo luogo, l'illegittimità del metodo di ammortamento c.d. alla francese utilizzato nel contratto di mutuo, atteso che il metodo in questione comporterebbe: da un lato, la violazione dell'art. 1283 cod. civ. in ragione dell'applicazione di interessi su interessi; dall'altro, la violazione degli artt. 1284 e 1346 cod. civ. in ragione dell'impossibilità di rilevare criteri univoci o di facile individuazione per la determinazione degli interessi convenuti (doglianza integrante un secondo motivo di nullità).

2. La domanda deve essere rigettata.

Per quanto concerne la doglianza sopra indicata come PRIMO MOTIVO di nullità, giova anzitutto evidenziare come l'odierna parte attrice pretenda di far discendere la usurarietà del tasso d'interesse convenuto **mercé l'automatica e meccanica sommatoria** del tasso d'interesse corrispettivo (convenuto nella misura del 6,00%) e del tasso d'interesse moratorio (convenuto nella misura dell'8,00%): infatti, si postula che la detta sommatoria (6,00% + 8,00%=14,00%) conduca ad un risultato superiore al tasso soglia vigente (9,09%).

Nondimeno, trattasi di doglianza manifestamente infondata.

Invero, premesso che non è in discussione nella presente sede l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in punto di computabilità degli interessi moratori ai fini della verifica di usurarietà del contratto, tuttavia deve osservarsi come non sia in alcun modo possibile procedere – ai fini della verifica del superamento del tasso soglia anti-usura – attraverso la meccanica ed “automatica” sommatoria degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori.

Invero, trattasi di interessi che hanno una funzione del tutto differente e non omogenea e, segnatamente: per quanto concerne gli interessi corrispettivi, essi assicurano la remunerazione del capitale in base al principio della natura fecondità del denaro (di cui è espressione la disposizione dell'art. 1282 cod. civ.); per quanto concerne gli interessi moratori, essi rappresentano invece una sanzione contro l'inadempimento e perseguono l'obiettivo d'una sorta di predeterminazione del danno derivante dall'inadempimento nelle obbligazioni pecuniarie (cfr. l'art. 1224 cod. civ.).

La conseguenza di ciò è, allora, che l'applicazione degli interessi di mora è del tutto alternativa rispetto all'applicazione degli interessi corrispettivi: essi postulano l'inadempimento da parte del mutuatario e, conseguentemente, l'inapplicabilità per tale parte degli interessi corrispettivi.

Né in senso contrario rileva la circostanza per cui – come frequentemente avviene – le parti possono convenire l'applicazione degli interessi di mora sull'intero importo della rata (e, quindi, anche sulla quota per interessi corrispettivi).

Tale circostanza non muta i termini della questione ove si consideri che la quota di interessi corrispettivi conglobata nella rata mira unicamente a remunerare il soggetto mutuante del mancato godimento del capitale per il “tempo” fisiologico previsto per la restituzione.

In particolare e come meglio si vedrà nel prosieguo nel discorrere dell'ulteriore questione della legittimità dell'ammortamento alla francese, in un mutuo che preveda la restituzione graduale nel tempo con il metodo dell'ammortamento alla francese la rata “congloba” unicamente gli interessi maturati per il tempo occorrente per il pagamento della rata stessa.

Ciò significa che – sotto il profilo temporale – gli interessi corrispettivi e quelli moratori non sono mai applicati congiuntamente, posto che: gli interessi corrispettivi riguardano unicamente il lasso temporale (un mese; tre mesi; sei mesi; ecc.) corrispondente al tempo contrattualmente previsto per il pagamento della rata (ovverosia, il tempo “fisiologico” di pagamento); gli interessi moratori riguardano invece l'eventuale lasso temporale ulteriore rispetto al primo nel quale sia maturato l'inadempimento all'obbligazione di restituzione (ovverosia, il tempo “patologico” di pagamento).

Sentenza, Tribunale Santa Maria Capua Vetere, Dott. Valerio Colandrea, n.1105 del 27 marzo 2017

Il che induce allora a comprendere come la tesi della sommatoria si traduca in un vero e proprio “mostro” giuridico: essa pretende, a ben vedere, di effettuare la verifica di usurarietà del contratto sulla scorta di un tasso d’interesse giammai contrattualmente convenuto.

3. Ritiene questo giudice che sia manifestamente infondata altresì la doglianza sopra indicata come SECONDO MOTIVO di nullità.

Sul punto, giova anzitutto sottolineare come parte attrice abbia dedotto l’illegittimità del metodo dell’ammortamento c.d. francese utilizzato nel contratto di mutuo azionato in ragione della supposta contrarietà dello stesso sia all’art. 1283 cod. civ. (sul presupposto dell’illegittima capitalizzazione degli interessi ad esso sottesa), sia all’art. 1284 cod. civ. (sul presupposto della difformità tra il tasso d’interesse nominale individuato nel contratto ed il tasso d’interesse effettivamente praticato).

3.1. Ciò posto, non appare fuor luogo svolgere in via preliminare alcune considerazioni di carattere generale sulla costruzione dei sistemi di ammortamento nei contratti di mutuo, onde chiarirne le modalità di funzionamento. In particolare, giova ricordare che – nei contratti di mutuo in cui la restituzione del prestito è fatta in modo graduale nel tempo – il debitore paga periodicamente sia gli interessi, sia una parte del capitale.

Segnatamente, la rata di ammortamento è composta da due parti: la quota interessi necessaria per pagare gli interessi sul debito di quel periodo; la quota capitale necessaria per rimborsare una parte del prestito.

Ora, di tali quote componenti la rata, solo le quote capitale vanno ad estinguere il debito, generando – di rata in rata – un debito residuo sempre minore, su cui si calcolano gli interessi che il mutuatario paga con la rata successiva.

Di rata in rata, quindi, le quote interessi sono sempre decrescenti, mentre le quote capitali possono essere costanti (metodo di ammortamento c.d. uniforme, caratterizzato dal fatto che le quote capitali sono sempre costanti e conseguentemente, essendo le quote interessi decrescenti, le rate sono decrescenti) oppure variabili (metodo di ammortamento progressivo o c.d. francese, in cui ad essere costante è la rata complessiva, ragione per cui – essendo la quota interesse comunque decrescente – la quota capitale è invece crescente).

Laddove, come nel caso di specie, il rimborso abbia luogo con il sistema progressivo c.d. francese, la misura della rata costante dipende da una formula matematica i cui elementi sono: 1) il capitale dato in prestito; 2) il tasso di interesse fissato per periodo di pagamento; nonché 3) il numero dei periodi di pagamento.

La formula matematica in questione individua in sostanza quale sia quell’unica rata costante capace di rimborsare quel prestito (euro x al tasso d’interesse y) con quel determinato numero di pagamenti periodici costanti (ad esempio, z).

In altri termini, la rata discende matematicamente da quegli elementi contrattuali: il rimborso di quel prestito, accordato a quel determinato tasso, rimborsabile con quel determinato numero di rate costanti può avvenire solo mediante il pagamento di rate costanti di quel determinato importo.

Individuato l’ammontare della rata costante ne segue la determinazione del piano di ammortamento, di modo che, da un lato, si abbia comunque l’estinzione dell’intero capitale (sicché la somma delle quote capitale contenute in tutte le rate deve corrispondere all’importo originario del prestito), nonché, dall’altro, che con il pagamento della rata siano riconosciuti tutti gli interessi maturati nel periodo cui la rata si riferisce.

Secondo il metodo dell'ammortamento c.d. francese, una volta individuato (sulla base della formula matematica di cui sopra) l'ammontare della rata costante, la costruzione del piano di rimborso procede quindi secondo i seguenti passaggi, e cioè: 1) si calcolano gli interessi sul debito iniziale e si determina la quota interessi della prima rata; 2) si sottrae la quota interesse così individuata dalla rata costante e si ricava per differenza la quota capitale della prima rata; 3) la quota capitale di tale prima rata si porta in detrazione dal debito iniziale e si ottiene il debito residuo; 4) sul debito residuo rinveniente dalla prima rata si calcola la quota interessi della seconda rata; 5) dalla rata costante si ricava per differenza la quota capitale della seconda rata; 6) la quota capitale della seconda rata va a ridurre il debito residuo sui cui si calcola la quota interessi della terza rata, e così di seguito fino all'ultima rata.

3.2. Orbene, le osservazioni che precedono aiutano a comprendere come le contestazioni sollevate da parte attrice in ordine alla legittimità del metodo di ammortamento c.d. francese nascano in realtà da una completa mancata comprensione di tale *modus operandi*.

Invero, dalla ricostruzione sopra operata risulta evidente come tale metodo non implichi, per definizione, alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi: il metodo francese comporta infatti che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata.

In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce).

Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va già ad estinguere il capitale.

Ciò non comporta evidentemente capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovvero sia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti.

Né il mutuante ha la possibilità di incidere sulla costruzione del piano di ammortamento o di determinare la suddivisione della rata tra quota capitale e quota interessi, essendo tale suddivisione già contenuta nella definizione di una rata costante di quel determinato importo, definizione risultante dall'applicazione della formula matematica sopra citata (e non v'è dubbio che, secondo il condivisibile adagio popolare, la matematica non sia un'opinione).

Ne consegue, altresì, che neppure possa configurarsi la violazione dell'art. 1284 cod. civ.

Infatti, occorre osservare come la tesi di parte attrice si fondi in realtà sull'erronea confusione tra il concetto "giuridico" di tasso d'interesse (per vero, esattamente indicato per iscritto nel contratto di mutuo) ed il concetto "economico" di costo materiale dell'operazione di prestito (che dipende da un pluralità di fattori contrattualmente convenuti – ivi compresa la periodicità delle rate – e che viene espresso dal ben noto concetto di T.A.E.G.).

Del resto, non a caso l'importo del tasso che parte attrice – sulla scorta delle risultanze della perizia allegata – pretende essere stato concretamente applicato coincide in buona sostanza con quello indicato nel contratto quale T.A.E.G.: quest'ultimo esprime infatti il costo economico effettivo dell'operazione negoziale intercorsa.

4. In conclusione, quindi, alla luce delle considerazioni che precedono la domanda deve essere rigettata. Le spese del presente giudizio seguono quindi la soccombenza e vengono

Sentenza, Tribunale Santa Maria Capua Vetere, Dott. Valerio Colandrea, n.1105 del 27 marzo 2017

liquidate in dispositivo in base al valore della causa ed in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, con congrua riduzione della voce per la fase istruttoria (in ragione del fatto che ha avuto luogo unicamente il deposito delle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c.) e della voce per la fase decisoria (che ha avuto luogo in forma di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.).

5. Ad ogni modo, ritiene questo giudice che, nel caso di specie, **sussistano altresì i presupposti per la condanna dell'odierna parte attrice a titolo di responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c.**

Al riguardo, deve osservarsi come il presupposto per la responsabilità aggravata di cui alla disposizione in parola sia da rinvenirsi nella condotta di chi abbia agito con mala fede o colpa grave (condizioni espressamente richiamate dal primo comma dell'art. 96 c.p.c. e che possono estendersi – per identità di ratio e comunanza di disciplina – anche alla fattispecie di cui al terzo comma della medesima disposizione).

Orbene, nel caso di specie la colpa grave in capo all'odierna parte attrice può desumersi dalla manifesta infondatezza delle doglianze spiegate: trattasi invero di doglianze incentrate su ricostruzioni del tutto “fantasiose” ed incompatibili sia con una serena comprensione del *modus operandi* dei contratti di mutuo ipotecario, sia con una lettura di “buon senso” dei rapporti contrattuali.

Né in senso contrario rileva la circostanza per cui la domanda sia stata supportata da una perizia contabile di parte.

Invero, occorre considerare che: da un lato, il far affidamento sulle prospettazioni di “tecnici” nel settore contabile non esonera la parte dalle conseguenze derivanti dalla totale e manifesta infondatezza di quelle prospettazioni; dall'altro lato, costituisce un dato notorio il proliferare di “perizie” funzionali a far risultare in ogni caso l'usurarietà dei contratti bancari (in special modo, quelli di mutuo).

In conclusione, la condotta della parte che abbia fatto affidamento su contestazioni manifestamente infondate e che abbia inteso fondare la propria strategia difensiva esclusivamente sulle stesse non appare ispirata ad un canone di sia pur minima diligenza.

Ovviamente, non si tratta in questa sede di “sanzionare” una condotta (l'agire in giudizio) ricollegabile ad un principio avente pur sempre rango costituzionale (ovverosia, il diritto ex art. 24 Cost.), bensì di far fronte ad un abuso dello strumento processuale: non si può cioè far discendere dall'art. 24 Cost. una sorta di diritto di agire in giudizio “a qualunque costo” (e quindi anche a fronte di posizioni giuridiche palesemente temerarie), postulando invero quella disposizione che l'esercizio del diritto abbia comunque luogo nel rispetto dei canoni di buona fede e lealtà processuale (riconducibili peraltro ad altra disposizione di rango costituzionale: l'art. 2 Cost. nella parte in cui richiama i doveri di solidarietà politica, economica e sociale).

In altri termini, deve ritenersi che il diritto di azione non possa in alcun modo “trasmodare” in un'azione “a qualunque costo”, disancorata da un qualsivoglia fondamento giuridico (come nel caso di specie), legittimando in tal modo una domanda diretta unicamente a procrastinare e/o ritardare e/o rendere più difficile il recupero del credito da parte del creditore (se non altro in termini di maggiori costi per attività legale e/o comunque di disincentivo).

Una tale forma di azione finisce inevitabilmente con l'assumere i caratteri della temerarietà di cui all'art. 96, terzo comma, c.p.c., in quanto finalizzata ad un obiettivo diverso dall'effettivo *ius dicere* con la conseguente ammissibilità della sanzione processuale di cui alla disposizione in parola.

Sentenza, Tribunale Santa Maria Capua Vetere, Dott. Valerio Colandrea, n.1105 del 27 marzo 2017

Ai fini della determinazione della somma da liquidarsi ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c. (liquidazione da farsi in via equitativa, stante il richiamo all'equità operato dalla disposizione in parola), ritiene questo giudice che costituisca utile parametro l'importo liquidato a titolo di spese legali: la determinazione delle spese legali rappresenta infatti un indice del costo dell'attività giurisdizionale cui abbia dato luogo l'azione giudiziaria temeraria, atteso che le spese legali sono comunque parametrare al valore della causa.

L'importo liquidato ai sensi dell'art. 91 c.p.c. deve essere quindi in questa sede raddoppiato al fine di assicurare l'effettività della sanzione processuale.

P.Q.M.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

RIGETTA la domanda.

CONDANNA parte attrice al pagamento – in favore di parte convenuta – delle spese del presente giudizio, spese che liquida in euro 5.400,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato) ed oltre IVA e C.P.A. come per legge.

CONDANNA parte attrice al pagamento – in favore di parte convenuta – della ulteriore somma di euro 10.800,00 a titolo di sanzione processuale.

S. Maria Capua Vetere, 27/03/2017

Il giudice Dott. Valerio Colandrea

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*